

## TRIBUNALE ROMA

16 FEBBRAIO 1990

PRESIDENTE EST.:

LO TURCO

PARTI:

GUIDI

(Avv. Criscuolo)

SPAACK

(Avv. Marini)

MAYER, RUSCONI EDITORE

(Avv. Assumma)

**Procedimento civile •  
Pubblicazione di atti sottratti in  
cancelleria • Illecito civile •  
Sussistenza.**

*La sottrazione, fotocopiatura e impiego a proprio profitto di atti contenuti in fascicoli depositati nella cancelleria di un ufficio giudiziario civile costituisce fatto illecito fonte di responsabilità risarcitoria.*

**Diritti della personalità •  
Riservatezza e reputazione •  
Pubblicazione di vicende esposte  
in atti processuali • Lesione •  
Sussistenza.**

*Costituisce lesione al riserbo, all'onore e alla reputazione la rivelazione ad un vasto pubblico di vicende personali di ex coniugi esposte ai soli fini processuali in atti giudiziari.*

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.** — Con atto notificato il 19 marzo 1988, Giorgio Guidi (in arte Johnny Dorelli) citò in giudizio avanti a questo Tribunale Sandro Mayer e Achille Mezzadri esponendo.

che sul settimanale « Gente » (di cui il Mayer è il direttore responsabile) n. 27 del 10 luglio 1987 era apparso un articolo a firma di Achille Mezzadri nel quale « con riferimento a tre giudizi in corso tra l'istante Guidi e la moglie Catherine Spaak si rendevano di pubblico

dominio le posizioni assunte dai coniugi nelle cause pendenti avanti al Tribunale di Roma ed aventi ad oggetto, oltre alla definizione dei rapporti consequenziali alla pronuncia di divorzio, la restituzione di taluni gioielli di proprietà dell'istante e il rendiconto di un mandato ad amministrare somme di danaro »;

che nel pezzo era stato analiticamente e testualmente riferito il contenuto delle domande giudiziali mediante integrale pubblicazione dei relativi atti di citazione attraverso fotocopie di detti atti riprodotti a corredo del testo;

che tali atti erano stati abusivamente ed illecitamente sottratti ai fascicoli depositati nella cancelleria del Tribunale di Roma;

che le modalità della pubblicazione di fatti interessanti la vita privata dell'istante risultavano gravemente lesive della sua immagine (e di quella della moglie).

Premesso quanto sopra, l'attore chiese che il Tribunale condannasse il Mayer (quale direttore responsabile della rivista) ed il Mezzadri (quale autore dell'articolo) al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.

Analoga domanda propose Catherine Spaak. Del relativo giudizio — pendente avanti allo stesso giudice istruttore — venne disposta la riunione al primo.

Ritualmente costituitosi in giudizio Sandro Mayer (nella qualità di direttore responsabile del periodico Gente) eccepì in via preliminare: l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma per essere esso convenuto (come l'altro convenuto Mezzadri) residente a Milano; la propria carenza di legittimazione passiva (non essendo autore dell'articolo, non potendo essere ritenuto quale direttore responsabile di « Gente » datore di lavoro (art. 2040 cod. civ.) né ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 57 cod. pen. Nel merito contestò: la pretesa illecita acquisizione, comunque non provata, degli atti giudiziari riprodotti; l'illiceità di tale acquisizione; le pretese lesioni del diritto alla riservatezza e dell'« immagine artistica » nonché l'esistenza del danno.

Previa autorizzazione del giudice istruttore, venne integrato il contraddittorio da entrambi gli attori nei confronti della società Rusconi Editore.

Anche detta società si costituì in giudizio ed eccepì in via preliminare:

a) l'inesistenza processuale dell'atto di citazione (per l'insufficienza, ai fini dell'integrazione del contraddittorio, della specifica procura conferita al procuratore solo con l'originario atto di citazione nonché per la mancata formulazione, nell'atto di integrazione, di conclusioni nei confronti di essa società convenuta);

b) l'incompetenza per territorio di questo Tribunale di Roma (a Milano avendo sede essa convenuta ed essendo pubblicato il settimanale);

c) in genere la mancanza dei presupposti processuali.

Inoltre contestò nel merito il fondamento della domanda richiamandosi anche alle considerazioni svolte dal convenuto Sandro Mayer. Del convenuto Mezzadri (la cui citazione in mancanza di prove contrarie dev'essere ritenuta rituale), non comparso, dev'essere dichiarata la contumacia.

Radicatesi il contraddittorio e prodotti alcuni documenti la causa è passata in decisione all'udienza collegiale del 10 novembre 1989.

**MOTIVI DELLA DECISIONE.** — In merito all'eccezione preliminare con la quale la società Rusconi (editore chiamato in causa) chiede che venga dichiarata l'inesistenza processuale dell'atto di citazione nei propri confronti (cfr. narrativa) si osserva quanto segue.

La chiamata nel processo del terzo al quale l'attore ritiene comune la causa non costituisce sicuramente l'introduzione di una nuova controversia eccedente l'ambito della lite originaria, ambito che non varia certamente a causa dell'estensione della domanda (della quale restino fermi gli elementi oggettivi) ad altro soggetto.

Detta chiamata pertanto (che peraltro non è atto espressamente riservato alla parte né comporta disposizioni del diritto in contesa) rientra fra i compiti del difensore nell'ambito dei poteri allo stesso conferiti con l'iniziale mandato *ad litem*.

La integrale riproduzione dell'atto di citazione, notificato ai primi convenuti, nell'atto di chiamata della società Rusconi Editori ha certamente consentito a quest'ultima di individuare pienamente

— ancorché indirettamente — sia il *petitum* (risarcimento danni) che la *causa petendi* (illegittima pubblicazione di atti processuali lesivi dell'onore e del riserbo degli attori).

Deve pertanto essere respinta l'eccezione « di inesistenza processuale » dell'atto di citazione (chiamata) nei propri confronti formulata dalla soc. Rusconi Editore.

Detta società inoltre ed il convenuto Mayer hanno eccepito, in via preliminare, incompetenza per territorio di questo Tribunale per i motivi sintetizzati in narrativa.

Anche tale eccezione appare infondata.

L'illecito posto a base della domanda di risarcimento è un comportamento complesso costituito da abusiva pubblicazione di atti processuali, da violazione dell'onore (nonché del riserbo e del segreto domestico) integrante ad avviso del collegio gli estremi dei reati previsti rispettivamente negli art. 621 cod. pen. (rivelazione del contenuto di documenti segreti) e 595 cod. pen. e 13 legge n. 47 del 1948 (diffamazione commessa col mezzo della stampa e omesso controllo del direttore responsabile).

Ciò posto, ed a prescindere da ogni altra considerazione, deve ritenersi che il fatto generatore ed il danno conseguente si verificarono in gran parte a Roma (gli atti processuali pubblicati vennero sottratti e fotocopiati da fascicoli depositati nella cancelleria di questo Tribunale). Conseguentemente ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ. (applicabile anche all'obbligazione da fatto illecito) non può essere negata la competenza per territorio di questo Tribunale.

Sulla base delle considerazioni che precedono deve anche negarsi la configurazione del preteso difetto di legittimazione passiva prospettato dal convenuto Mayer. Come meglio verrà precisato in seguito nei confronti del predetto è astrattamente configurabile il reato di cui agli artt. 57-595 cod. pen. Deve inoltre ritenersi che egli abbia in qualche misura partecipato anche all'illecito costituito (quanto meno) dall'utilizzazione degli atti processuali sottratti.

Passando all'esame del merito, il collegio rileva anzitutto che i fatti posti a base delle domande degli attori tendenti al risarcimento del danno integrano co-

me si accennava i reati di rivelazione del contenuto di documenti segreti e di diffamazione col mezzo della stampa.

Relativamente a detti reati l'esercizio dell'azione penale non sembra più possibile perché non risulta proposta la richiesta querela nei termini di legge. Questo Tribunale pertanto deve verificare in astratto — *incidenter tantum* — la sussistenza degli estremi dei reati suindicati.

Quanto al primo (rivelazione del contenuto di documenti segreti) si osserva anzitutto che gli atti illecitamente sottratti (per essere fotocopiati) ai fascicoli depositati nella cancelleria del Tribunale di Roma sono atti che devono e debbono rimanere segreti quanto meno perché hanno una rigorosamente limitata destinazione soggettiva (parti in causa). L'abusiva cognizione, la rivelazione senza giusta causa e l'impiego a proprio o altrui profitto sono poi evidentissimi (i convenuti non hanno neppure tentato di dare alcuna plausibile giustificazione); il direttore della rivista Mayer consentendo la pubblicazione degli atti giudiziari (che non potevano non essere stati indebitamente fotocopiati) è certamente venuto abusivamente a cognizione del contenuto, contenuto rivelato poi al pubblico dei lettori della rivista al fine di trarne profitto; non meno evidente è poi il chiesto elemento del « documento » (art. 621, comma 1 cod. pen.) consistente in un qualsiasi pregiudizio sia esso di natura patrimoniale ovvero solo morale (cfr. appresso) con riferimento ad un interesse di carattere non solo privato ma anche pubblico (peraltro da solo sufficiente). Sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, attesa la natura e le caratteristiche dell'azione delittuosa non può nutrirsi alcun dubbio.

Neppure sulla sussistenza in astratto della diffamazione col mezzo della stampa (ad opera dell'autore dell'articolo incriminato) e del conseguente reato previsto nell'art. 57 cod. pen. può aversi alcun dubbio.

I particolari rivelati al vasto pubblico dei lettori della rivista non solo costituiscono patente violazione del diritto al riserbo, al segreto (personale) e al segreto della vita domestica degli ex coniugi attori ma solo tali da vulnerarne gravemente l'onore.

Si rende di pubblico dominio ad esempio: che il Guidi viene accusato (dall'ex

coniuge Catherine Spaak di essersi indebitamente appropriato di gioielli donati alla moglie, di non aver provveduto al rendiconto ed alla restituzione di denaro consegnatogli dalla stessa, di aver intrattenuto stabili relazioni extraconiugali, etc.; che la Spaak viene accusata, a sua volta dall'ex coniuge Johnni Dorelli, di aver abbandonato il domicilio domestico per coltivare una relazione extraconiugale, proseguita poi nella stessa casa coniugale « non certo in termini edificanti per il figlio Gabriele », etc. etc.

Far conoscere al pubblico le surriferite accuse reciproche degli ex coniugi, accuse che fanno ritenere un pauroso degrado morale degli attori costituisce evidentemente anche una profonda offesa alla reputazione dei medesimi sia come persone che come attori.

Non può essere peraltro invocato il diritto di cronaca giornalistica quanto meno perché non può esistere un interesse pubblico a conoscer fatti appartenenti alla sfera assolutamente privata (ad es. accuse reciproche dei coniugi) e comunque desumibili da atti giudiziari concepiti per essere posti a conoscenza delle parti e non certo a disposizione dell'autore dell'articolo e del direttore del giornale alla cui cognizione i medesimi erano anzi pervenuti abusivamente. Ciò spiega perché appare destituita di fondamento la tesi difensiva dei convenuti fondata su precedenti propalazioni di indiscrezioni riguardanti i coniugi.

Quanto sopra vale anche a far ritenere come il comportamento del Mayer integri astrattamente l'ipotesi di reato negli artt. 57-595 cod. pen. Quale direttore responsabile della rivista infatti ha omesso di esercitare il diretto controllo necessario ad impedire che con la pubblicazione fosse commesso il reato di diffamazione col mezzo della stampa. Tale omissione (cosciente e volontaria, il che sarebbe sufficiente) in riferimento alle gravissime circostanze surriferite appare improntata anche a colpa.

L'affermazione della responsabilità della società Rusconi Editore discende poi dal chiarissimo disposto dell'art. 11 legge 8 febbraio 1948, n. 47 secondo il quale per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato (e fra loro), il proprietario della pubblicazione e l'editore. Tale corresponsabilità va evi-

dentemente riferita a tutti i danni derivanti dal reato (sia nell'ipotesi che lo stesso venga accertato in sede penale sia nell'ipotesi che la sussistenza della fattispecie criminosa venga riconosciuta, ai fini risarcitori, in sede civile).

Passando infine alla quantificazione del danno rileva il Collegio che gli attori, in relazione al danno patrimoniale, si sono limitati a generiche affermazioni prive di alcuna dimostrazione rimanendo ben lontani dal fornire la rigorosa prova necessaria in riferimento a pretese concrete lesioni dell'integrità del loro patrimonio o della diminuzione della loro capacità di guadagno nel settore dello spettacolo ed al relativo nesso di causalità.

Gli attori hanno anche chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale o morale. Tale danno che certamente consegue alla ritenuta lesione del riserbo documentale e (massimamente) dell'onore e della reputazione consiste nell'ingiusto turbamento dello stato d'animo (il cui ristoro soddisfa all'esigenza di assicurare la danneggiato un'utilità sostitutiva che lo compensi per quanto possibile delle sofferenze morali e psichiche ricevute).

Avendo già detto dell'esistenza nel caso di specie del presupposto giuridico della risarcibilità di detto danno non patrimoniale (accertamento di reato) occorre ora soltanto chiarire che la relativa liquidazione sfugge per il suo contenuto etico a precisi parametri economici ed è rimessa al prudente apprezzamento del giudice pur essendo sempre vincolata a riferimenti razionali.

Nel caso di specie deve tenersi essenzialmente conto:

a) che il comportamento dei convenuti, consistente nel sottrarre, fotocopiare e comunque impiegare a proprio profitto atti da fascicoli depositati nella cancelleria di un ufficio giudiziario si appalesa particolarmente sconveniente;

b) che non meno incivile è rivelare ad un vasto pubblico di lettori accuse reciproche di ex coniugi contenute in atti giudiziari concepiti ed elaborati soltanto a fini processuali e non certo per essere portate a conoscenza di chiunque (ipotesi ben diversa dalla mera divulgazione di indiscrezioni e pettegolezzi);

c) che in conseguenza di ciò particolarmente incisiva è la lesione al riserbo e

(soprattutto) all'onore ed alla reputazione degli attori;

d) che notevole diffusione in campo nazionale e a Roma ha il settimanale *Gente*: elevato pertanto deve ritenersi il numero di persone che hanno avuto cognizione del pezzo giornalistico incriminato.

Sulla base dei criteri e delle considerazioni che precedono può legittimamente procedersi alla liquidazione del danno patrimoniale patito dagli attori, danno che viene concretamente quantificato in L. 30.000.000 (somma comprensiva di rivalutazione — che spetta trattandosi di un debito di valore — ad oggi e salvo il risarcimento in forma specifica di cui appresso) in favore di ciascuno degli attori. Dalla data di questa decisione al saldo effettivo decorrono gli interessi legali.

Quale risarcimento ulteriore in forma specifica (art. 2058 cod. civ.) va inoltre disposta la pubblicazione per estratto e per una sola volta di questa sentenza sul settimanale *Gente*.

Le spese seguono la soccombenza.

**P.Q.M.** — Il Tribunale di Roma pronunciando nella causa fra le parti indicate in epigrafe, disattesa ogni altra domanda,

a) condanna Achille Mezzadri, Sandro Mayer e la società Rusconi Editore, in solido al pagamento, in favore di ciascuno degli attori Giorgio Guidi (Johnni Dorelli) e Catherine Spaak, della somma di L. 30.000.000 con interessi legali dalla data di questa decisione al saldo effettivo;

b) ordina che a cura e spesa dei convenuti la presente sentenza venga pubblicata per estratto e per una sola volta sul settimanale *Gente*;

c) condanna i predetti convenuti in solido al rimborso delle spese sostenute dagli attori per il giudizio, liquidate in favore di ciascuno degli attori in L. 4.700.000 (di cui 1.500.000 per diritti di proc. e 1.400.000 per onorario di avvocato).

## **LESIONE DELLA RISERVATEZZA ATTRAVERSO LA PUBBLICAZIONE DI ATTI DI UN PROCEDIMENTO CIVILE**

1. Un settimanale « rosa » pubblica ampi stralci dagli atti di causa di una vertenza che vede opposti una ex-coppia celebre del mondo dello spettacolo italiano: Johnny Dorelli e Catherine Spaak. Gli addebiti che gli ex-coniugi si rivolgono sono tutt'altro che teneri e il settimanale ovviamente enfatizza le accuse con tono marcatamente scandalistico.

Di fronte a questa non voluta pubblicità i due litiganti si coalizzano citando in giudizio il settimanale ed il suo direttore, chiedendo l'accertamento del loro illecito ed il risarcimento dei danni consequenziali.

La sentenza, che si segnala per essere fra le prime decisioni in cui concretamente viene risarcito e quantificato il danno alla riservatezza (liquidato in L. 30.000.000), risolve essenzialmente due questioni di diritto: la pubblicazione di atti di un procedimento civile, la lesione della riservatezza ed il conseguente risarcimento.

Secondo il Tribunale gli atti di un procedimento civile costituiscono atti « che dovevano e debbono rimanere segreti quanto meno perché hanno una rigorosamente limitata destinazione soggettiva (parti in causa) ». La loro divulgazione integra pertanto il reato di « rivelazione del contenuto di documenti segreti » previsto e punito dall'art. 621 cod. pen. secondo cui « chiunque, essendo venuto abusivamente a conoscenza del contenuto, che debba rimanere segreto, di altrui atti o documenti, pubblici o privati, non costituenti corrispondenza, lo rivela senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire duecentomila a due milioni. Il delitto è punibile a querela della persona offesa ».

Il principale problema che tale disposizione ha posto e pone agli interpreti — penalisti, e quindi particolarmente attenti alla struttura della fattispecie<sup>1</sup> — è la qualificazione « che debba rimanere segreto », evidenziandosi tendenze normativistiche o oggettive (è segreto quanto una norma dichiara coperto dal segreto, o che per sua natura è destinato a rimanere tale) e tendenze soggettive (è la volontà del titolare a rendere segreto un certo dato).

2. Gli atti istruttori di un processo civile possono qualificarsi « segreti »? Ad una prima approssimazione potrebbe essere richiamato l'art. 84, comma 1, disp. att. cod. proc. civ. secondo cui « le udienze del giudice istruttore non sono pubbliche », e, aggiunge, « sono ammessi davanti al giudice istruttore i difensori delle parti o le parti stesse ».

Un ulteriore elemento potrebbe trarsi dall'art. 76 disp. att. cod. proc. civ. il quale stabilisce che « le parti o i loro difensori regolarmente costituiti possono esaminare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio e in quelli delle altre parti a farsene rilasciare copia dal cancelliere, osservate le leggi sul bollo ».

Quindi, soggetti diversi dalle parti e dai difensori non potrebbero né assistere alle udienze, né visionare e riprodurre il contenuto dei fascicoli.

Si noterà tuttavia che mancano nel sistema civile norme che riproducano quanto previsto dal codice penale (art. 684) e dai codici di procedura penale (art. 114 cod. proc. pen.; art. 164 cod. proc. pen. abr.) sulla pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale. Tali disposizioni, anche per la loro letteralità (si fa riferimento al processo penale), non solo estensibili al processo civile;

<sup>1</sup> Sui reati contro l'inviolabilità dei segreti la dottrina, penalistica, è vastissima: sarà sufficiente rimandare anche per l'ampia bibliografia ivi contenuta alla recenti voci enciclopediche: DE VERO, *Pubblicazioni arbitrarie*, in *Enc. dir.*, XXXVII, Giuffrè, 1988, p. 935 ss.; P.L. VIGNA, P. DUBOLINO, *Segreto (reati in materia di)*, *ivi*, XLI, 1989, p. 1037 ss.; A. TOSCHI, *Segreto (diritto processuale penale)*, *ivi*, XLI, 1989, p. 1098; nonché alla monografia di G. GIOSTRA, *Processo penale e informazione*, Milano, 1989, di cui la parte terza, direttamente attinente ai temi trattati, è pubblicata in questa *Rivista* 1990, 361.

la loro *ratio* appare peculiare al ramo del diritto nel quale sono inserite e si collega ai delicati equilibri, costituzionalmente garantiti, fra accusa e difesa, particolarmente evidenti nella recente riforma del processo penale.

Se dunque si vorrà affermare l'esistenza di un « segreto istruttorio civile » normativamente imposto occorrerà, per non rimanere nel generico, cercare di verificarne l'esatta portata: chi sono i destinatari del divieto di divulgazione, e a quali atti e fatti si riferisce, per quanto tempo essa dura?

3. Appare innanzitutto opportuno isolare la posizione del giudice: che questo rivesta funzioni civili, penali o amministrative egli è comunque destinatario della norma configurativa del reato di rivelazione di segreto d'ufficio. E lo stesso è da dirsi del personale di cancelleria.

Più problematica appare la posizione delle parti e dei loro patrocinatori: sembra ragionevole affermare che ciascuna parte abbia la disponibilità dei propri atti e quindi possa divulgarli se e come crede. Senonché ci si avvede, ad una più approfondita disamina, che in realtà i propri atti parlano dell'avversario addebitandogli un inadempimento, una lesione di un diritto assoluto, oppure, come nel caso trattato della sentenza annotata, comportamenti giuridicamente e moralmente riprovevoli. Ma a questo punto l'eventuale danno che l'altra parte potrebbe risentire non appare precipuamente ricollegabile all'atto giudiziario in sé e al segreto che lo coprirebbe: in altri termini, se qualcuno addebita un illecito ad un altro, quale che sia il modo con cui lo faccia, il criterio di valutazione sarà lo stesso e prescindere dalla circostanza che l'accusa sia contenuta in un atto giudiziario (o, anzi, tale collocazione potrebbe essere invocata a giustificazione: si veda il classico esempio delle diffide a mezzo stampa nella casistica della concorrenza sleale).

Lo stesso ragionamento non sembra potersi applicare per gli atti delle altre parti: si faccia il caso di documenti esibiti ai fini difensivi; può la controparte divulgarli? Ricorrendo al parametro dell'art. 621 cod. pen. sembrerebbe di sì, mancando l'elemento della « abusività » della apprensione. Per dare una ri-

sposta negativa, occorrerebbe allora ipotizzare nel processo civile un rapporto di confidenzialità simile a quello che può sorgere in una trattativa precontrattuale ovvero in un rapporto professionale. Taluni dati vengono resi noti ad un preciso fine ed in un contesto pre-determinato: il loro uso per altri fini ed in un contesto diverso appare confliggente con due dei principi generali dell'ordinamento privatistico, quello di buona fede e quello dell'affidamento.

Una conferma normativa di tale interpretazione potrebbe essere individuata nell'art. 211 cod. proc. civ. laddove, nel disciplinare l'ordine di esibizione rivolto al terzo, prescrive che « il giudice istruttore deve cercare di conciliare nel miglior modo possibile l'interesse della giustizia col riguardo dovuto ai diritti del terzo ».

Diversa è la posizione dei soggetti estranei al processo: mentre le parti sono naturalmente a conoscenza degli atti e documenti di causa, sicché la divulgazione è ad essi direttamente riferibile, i terzi devono entrare nella disponibilità degli atti. La sentenza annotata dà per pacifico che i convenuti avessero essi stessi compiuto l'abusiva apprensione del fascicolo affermando che essi « non hanno neppure tentato di dare alcuna plausibile giustificazione » sul come ne erano venuti in possesso. Ma si prospetti il caso — tutt'altro che improbabile in vertenze acrimoniose quali quelle matrimoniali — che l'immane « talpa » avesse trasmesso l'incartamento al settimanale scandalistico sollecitandone così il congenito sensazionalismo. Una eventuale pronuncia di illiceità potrebbe fondarsi sulla violazione del segreto istruttorio civile, oppure dovrebbe trovare un diverso referente normativo?

La risposta non è priva di conseguenze: seguendo la prima impostazione sarebbe illecito riprodurre un atto di citazione, ma non riportarne il contenuto in altro modo espresso (ad es. attraverso una intervista all'attore). Secondo l'altra impostazione occorrerebbe verificare di volta in volta, se la divulgazione abbia leso la riservatezza altrui o qualche suo altro diritto.

4. Quali atti o fatti sarebbero tutelati dal segreto istruttorio civile? Anche qui la risposta può seguire un criterio for-

male, ricomprendendo tutti gli atti e le attività processuali (ad es. l'interrogatorio, la prova per testi, le ispezioni), oppure uno sostanziale, coprendo solo quelle circostanze la cui rivelazione è lesiva di diritti altrui. Vi è poi la questione delicata della sentenza, per sua natura pubblica, ma che certamente può contenere affermazioni ed esposizione di fatti riservati o disonorevoli: per rimanere nell'ambito dei rapporti familiari si pensi alla sentenza di separazione con addebito che evidenzia rapporti umilianti fra i coniugi.

In questi casi sembra crearsi un conflitto fra atto destinato alla pubblicità e interessi privati, senonché è facile avvedersi che la eventuale declaratoria di illiceità dalla divulgazione non può certo fondarsi su un preteso « segreto » della sentenza bensì sulla assenza di interesse pubblico nella conoscenza di vicende familiari.

Peraltro occorre segnalare che nell'unico precedente che consta in materia<sup>2</sup>, il Tribunale di Milano sembra aver seguito questa strada estendendo la tutela — ma senza ricorrere alla norma sul segreto — fino alla sentenza di primo grado. Nel caso di specie un quotidiano della sera aveva dato con risalto la notizia dell'esito di una vicenda giudiziaria intitolando l'articolo « Perde la causa la modella sedotta da un collegiale » e riportando ampi brani della sentenza. Secondo la difesa del giornale la modella « avendo adito l'autorità giudiziaria, ha implicitamente rinunciato alla tutela del diritto alla riservatezza della propria vita privata ». Obiettava però il Tribunale che « è evidente, quindi, che, anche nell'ipotesi in cui la cronaca si fonda su fatti veri desunti da una sentenza, il giornalista, nel riportare la decisione, deve preoccuparsi di non ledere la reputazione delle parti in causa, altrimenti costoro si troverebbero nella tragica situazione di non poter far valere un loro diritto, in un processo civile, per evitare che la loro vita privata possa diventare di dominio pubblico attraverso la pubblicazione della sentenza.

Ne consegue che, qualora si ritenga di pubblico interesse il principio affermato in una sentenza e si intenda dare pubblicità alla stessa, il cronista deve esercitare tale suo diritto cercando di rispettare la vita privata delle parti.

Occorre, quindi, che siano adottati dal giornale particolari accorgimenti che, ad un tempo, soddisfino sia l'interesse della stampa di informare il pubblico in merito a determinate pronunce dell'autorità giudiziaria e sia l'esigenza delle parti di non vedere, specie in un processo civile, compromesso il diritto alla riservatezza.

Per raggiungere tali fini ed evitare che la cronaca giudiziaria costituisca unicamente un pezzo di colore o addirittura abbia soltanto la funzione di appagare la curiosità viziata dai lettori, è sufficiente omettere la indicazione dei nomi delle parti limitandosi a riportare, semmai, le sole iniziali ».

Si noterà che così viene messa in discussione anche la pubblicazione delle sentenze sulle riviste di giurisprudenza, che pur perseguono una finalità di pubblico interesse. Non sfugge che in tal modo vengono rivelati nomi e cognomi dei protagonisti di vicende intime, scabrose e raccapriccianti e viene il dubbio se davvero il giurista abbia sempre bisogno di conoscere la generalità delle parti o se, invece, non sarebbe più civile in talune vertenze mutuare dal diritto statunitense l'abitudine di anonimizzarle attribuendo loro nomi di fantasia (di famosi casi Doe, Roe, Baby M., ecc.).

Infine: fino a quando può durare il segreto istruttorio civile? La risposta ragionevole parrebbe quella della pendenza del procedimento. Ci si avvede però che una tale protezione è talvolta smisuratamente estesa (si pensi ai giudizi che proseguono con un rinvio della Cassazione e si protraggono quindi per molti lustri), altre volte ridottissima (si pensi alla lite conciliata e quindi estinta già dopo poche udienze).

Con ciò non si pretende di aver esaurito il problema, quanto posto in eviden-

<sup>2</sup> Trib. Milano 3 aprile 1967, in *Mon. trib.*, 1967, 802. Per una celebre vicenda straniera si v. il caso *Time v. Firestone* (424 U.S. 448) dove il diffuso settimanale americano aveva pubblicato la notizia che la moglie del rampollo della casa di pneumatici aveva ottenuto il divorzio per estrema crudeltà e per adulterio, e riportato una frase della sentenza, rivelatrice dei rapporti fra i coniugi « che avrebbero fatto rizzare i capelli al riccioluto Dr. Freud ».

za la assai limitata portata del c.d. segreto istruttorio civile che sembra concretarsi in senso soggettivo nei confronti delle sole parti e dei loro patrocinatori ed in senso oggettivo nel far presumere che i dati riversati in atti lo siano stati con l'intento di limitarne la diffusione all'ambito del processo, lasciando a questo punto al divulgatore l'onere di provare che egli ne ha attinto la conoscenza *aliunde*.

5. Il Tribunale qualifica altresì il comportamento dei convenuti come diffamazione a mezzo stampa. Non sfugge che tale connotazione penalistica è essenziale ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, ma nel contempo la fattispecie non è del tutto inquadrabile in quella prevista dall'art. 595 cod. pen.: la lesione della reputazione (intesa come rapporto critico fra un soggetto e la comunità nella quale vive) si riconnette tradizionalmente alla propalazione di addebiti falsi. Ora quel che imputa al settimanale scandalistico non è di aver diffuso delle menzogne, bensì al contrario della verità: e, come diceva Lord Campbell verso la metà del secolo scorso, in questi casi « più è vera la notizia, più essa è dannosa ». Innanzitutto, dunque, la pubblicazione degli atti giudiziari lede la riservatezza delle parti e, nella misura in cui essi contenevano notizie riprovevoli, il loro onore, inteso come sentimento della propria dignità. La necessità di accertare, sia pure *incidenter tantum*, un reato — che costituisce una delle storture più manifeste imposte dalla strettoia dell'art. 2059 cod. civ. — tende a forzare su di un letto di Procuste comportamenti che sarebbero apprezzabili con molta maggiore chiarezza ricorrendo alla categorie civilistiche.

La sentenza si segnala infine per la liquidazione del danno: trenta milioni a ciascuna delle due persone lese<sup>3</sup>.

Consta un solo precedente in materia, riguardante un servizio fotografico di « nudo »<sup>4</sup>. Anche in questi casi si rileva come i criteri di liquidazione appaiono, in concreto, disomogenei, quantomeno se rapportati al più oggettivo dei dati della sua commissurazione, quello della diffusione della notizia. Il settimanale « Gente » nell'anno 1987 era letto mediamente — secondo le rilevazioni ISPI — da 5.300.000 lettori circa per numero, il che equivale a poco più di 5,6 lire per lettore. Nel caso Ronconi, invece, oltre ad un danno patrimoniale valutato in L. 3.500.000, venivano liquidati 8 milioni per un servizio fotografico pubblicato sul mensile per soli uomini « Penthouse » che, pur in mancanza di dati ufficiali, veniva letto da un numero assai esiguo di persone e comunque ridottissimo se confrontato con quello del popolare rotocalco.

VINCENZO ZENO-ZENCOVICH

<sup>3</sup> Per la liquidazione del danno ai diritti della personalità si rinvia alla giurisprudenza riportata in v. RICCIUTO, *La valutazione del danno alla reputazione e i criteri di determinazione del quantum nei recenti orientamenti giurisprudenziali* in questa *Rivista*, 1988, 321 e in v. ZENO ZENCOVICH, *Il danno alla reputazione: proposte per una liquidazione uniforme*, *ivi*, 1989, 829. V. inoltre, A. GAMBARO, *Ancora in tema di falsa luce agli occhi del pubblico*, in *Quad.*, 1988, 301.

<sup>4</sup> Trib. Milano 30 settembre 1986, in questa *Rivista*, 1987, 1000.